I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1489/87 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per pomodori, cetrioli e melanzane della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1], in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che secondo l'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione, i pomodori, i cetrioli e le melanzane della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali, pari a:

— 165 645 tonnellate per i pomodori della sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune,

— 28 663 tonnellate per i cetrioli della sottovoce 07.01 P I della tariffa doganale comune,

— 3 819 tonnellate per le melanzane della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune;

che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie [2], il volume contingentale previsto per i pomodori è stato portato a 173 000 tonnellate;

considerando che se questi prodotti sono importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali e non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento; che se questi prodotti sono importati in Portogallo i dazi contingentali applicabili devono essere calcolati sulla base delle disposizioni in materia dell'atto di adesione; che se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti nell'articolo 75 dell'atto di adesione, ed a condizione che siano rispettati prezzi di riferimento; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 4044/86 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 914/87 [4], il Consiglio ha aperto, per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1987, i contingenti tariffari annui previsti nel protocollo n. 2 summenzionato; che è opportuno aprire questi contingenti tariffari per tutto l'anno 1987, tenendo conto, da una parte, della modifica relativa al volume contingentale previsto per i pomodori e, dall'altra, della necessità di prevedere che le quantità importate nei primi cinque mesi del 1987, ammesse al beneficio del regolamento (CEE) n. 4044/86, siano scalate dai volumi contingentali aperti dal presente regolamento;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole

---

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.
(2) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.
(3) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 8.
(4) GU n. L 89 dell'1. 4. 1987, pag. 4.

Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:

(in tonnellate)

Stati membri	— 07.01 M — Pomodori			— 07.01 P I — Cetrioli			— 07.01 T II — Melanzane		
	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Benelux	50 379	56 131	75 188	6 567	13 515	6 000	1 347	2 702	2 352
Danimarca	70	35	3 605	51	86	1 987	—	—	57
Germania	3 009	2 449	37 302	260	313	2 492	108	104	1 295
Grecia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spagna	in media 16 858		15 430	in media 217		5	in media 445		174
Francia	773	582	7 770	7	8	345	43	37	454
Irlanda	24	39	21	2	6	2	—	—	—
Italia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portogallo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regno Unito	90 748	100 701	90 063	16 942	18 930	11 255	1 226	1 501	1 425

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase, da un lato, prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali e, dall'altro garantire agli altri Stati membri in cui si constatino importazioni l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascun volume contingentale in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento delle loro quote iniziali nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a circa l'80 % dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle proprie quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, in Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) Fino al 31 dicembre 1987 i dazi della tariffa doganale comune applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in appresso sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari indicati a lato:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volumi contingentali (in tonnellate)	Dazi contingentali (in %)
09.0418	07.01 M	Pomodori, originari delle isole Canarie	173 000	— dal 1° giugno al 31 ottobre: 14,4 %, con riscossione minima di 2,8 ECU per 100 kg peso netto — dal 1° novembre al 31 dicembre: 8,8 %, con riscossione minima di 1,6 ECU per 100 kg peso netto
09.0420	07.01 P I	Cetrioli, originari delle isole Canarie	28 663	— dal 1° giugno al 31 ottobre: 16 % — dal 1° novembre al 31 dicembre: 12,8 %
09.0422	07.01 T II	Melanzane, originarie delle isole Canarie	3 819	12,8 %

b) Se questi prodotti sono importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali e non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento.

c) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. Al momento della loro importazione questi prodotti beneficiano, in caso di applicazione della tassa di compensazione in conformità del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), di una riduzione del 4 % della tassa stessa.

3. a) I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, e fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, essi sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

b) L'articolo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 non è applicabile ai prodotti di cui al presente regolamento.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 del 8. 5. 1986, pag. 46.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascun dei contingente tariffario viene ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5 sono valide sino al 31 dicembre 1987, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

a) pomodori della sottovoce 07.01 M:

	(in tonnellate)
Benelux	41 470
Germania	2 000
Spagna	17 208
Francia	720
Regno Unito	74 780

b) cetrioli della sottovoce 07.01 P I:

Benelux	8 640
Danimarca	50
Germania	210
Spagna	190
Regno Unito	14 020

c) melanzane della sottovoce 07.01 T II:

Benelux	1 520
Germania	75
Spagna	350
Francia	65
Regno Unito	1 040

3. La seconda parte di ciascun contingente pari a:

— 36 822 tonnellate per i pomodori della sottovoce ex 07.01 M,

— 5 553 tonnellate per i cetrioli della sottovoce 07.01 P I,

— 769 tonnellate per le melanzane della sottovoce 07.01 T II,

costituisce la riserva comunitaria corrispondente.

4. Le quantità imputate sulle quote attribuite agli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4044/86 o prelevate da detti Stati sulle riserve comunitarie costituite a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del suddetto regolamento, sono scalate dalle quote e dalle riserve previste nel presente articolo.

5. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri Stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui il saldo disponibile della riserva la consenta.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali la seconda quota prelevata da uno Stato membro risulta utilizzata per il 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote, la terza quota prelevata da uno Stato membro risulta utilizzata per il 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1987, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una della riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle proprie quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite nel paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano in merito alle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER